



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -  
Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo

## **Il nuovo percorso di formazione e di prova del personale docente**

D.M. n. 226/2022, n. 226 e Nota ministeriale n.  
39972/2022

## FONTI

- Legge n. 107/2015, articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo;
- D.lgs. n. 297/1994, articoli da 437 a 440, richiamati dall'art. 1, comma 120, *in quanto compatibili*;
- D.M. n. 850/2015, *attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017, così come modificato dall'art. 44, comma 1, del D.L. n. 36/2022, che ha introdotto il test finale di valutazione;
- D.M. n. 226/2022, con il quale è stato disciplinato il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo;
- Nota Ministeriale n. 39972 del 15 novembre 2022, contenente alcune importanti precisazioni sul periodo di formazione e prova.

## FONTI

- Legge n. 107/2015, articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo;
- D.lgs. n. 297/1994, articoli da 437 a 440, richiamati dall'art. 1, comma 120, *in quanto compatibili*;
- D.M. n. 850/2015, *attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017, così come modificato dall'art. 44, comma 1, del D.L. n. 36/2022, che ha introdotto il test finale di valutazione;
- D.M. n. 226/2022, con il quale è stato disciplinato il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo;
- Nota Ministeriale n. 39972 del 15 novembre 2022, contenente alcune importanti precisazioni sul periodo di formazione e prova.

# FONTI

la legge n. 107/2015, che disciplina il periodo di formazione e prova dei docenti nei commi 115-120, si limita a prevedere, al comma 116, che Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche, disciplinando successivamente solo il caso in cui il mancato superamento dell'anno di prova sia dipeso da un valutazione negativa.

La ripetizione dell'anno di prova in caso di mancato compimento dei 180 giorni è quindi disciplinata dal D.Lgs. n. 297/1994, per effetto del richiamo contenuto nel comma 120 della legge n. 107/2015, secondo cui *Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

# FONTI

Il periodo di formazione e prova va quindi regolato coordinando le due norme:

Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo (art. 1, comma 115, legge n. 107/2015);

Il primo periodo di formazione e prova prevede l'effettivo servizio prestato per almeno 180 giorni di cui 120 per attività didattiche (art. 1, comma 116 L. 107/2015);

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile (art. 1, comma 119, l. n. 107/2015).

## Docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova

Ai sensi della nota ministeriale n. 39972, sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e prova i docenti:

- al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito;
- per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- che devono ripetere il periodo di formazione e prova, in caso di valutazione negativa;
- per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del D.lgs.n.59/2019, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
- assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
- assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

## Docenti che non devono effettuare il periodo di formazione e prova

Non sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e prova i docenti:

- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.

## Durata del periodo di formazione e prova

l'articolo 3, comma 1, del Decreto subordina il superamento del periodo annuale di prova allo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

### **Rientrano nel calcolo dei 180 giorni di servizio effettivamente prestato:**

- tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (scrutini, esami e ogni altro impegno di servizio)
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono esclusi, invece, dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.



# Durata del periodo di formazione e prova

**Rientrano nel calcolo dei 120 giorni per le attività didattiche i giorni:**

- effettivi di insegnamento;
- impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

**Vanno computati anche quelli impiegati per:**

- consigli di classe;
- collegi docenti;
- riunioni di dipartimento;
- colloqui con i genitori (incontri programmati per l'intera classe);
- incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova;
- incontri di formazione.

## Durata del periodo di formazione e prova

Per i docenti in regime di part-time, fermo restando l'obbligo dello svolgimento di tutte le attività formative previste dal D.M. n. 226/2022, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica necessari al superamento dell'anno di prova sono proporzionalmente ridotti.

Così ad esempio, un docente in part-time, che svolge 9 ore settimanali (su 18), deve cumulare 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche.